



CITTA' DI MASSAFRA

SINDACO

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 5 del 26/02/2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DIVIETO DI STAZIONAMENTO IN ALCUNE PIAZZE E VIE DELLA CITTÀ DI MASSAFRA, CHIUSURA AREE PUBBLICHE, CIMITERO, AREA FITNESS, SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;

Visti in particolare l'art. 1, comma 5, del predetto D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo cui “Delle

strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”; □ l’art. 1, comma 10, lettera gg), del medesimo D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo cui “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00; ... “;

Viste le direttive emanate in materia di igiene e sanità dal Presidente della Giunta Regionale Puglia aventi ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate ad attuare misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.”;

Vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell’interno prot. 0073031 del 20 novembre 2020 con la quale sono state fornite indicazioni in ordine all’applicazione dell’art. 1, comma 9, lettera gg), del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (contenente una norma analoga a quella dell’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021);

Visti, altresì l’art.50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 32 c. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Preso atto dell’incremento dei casi di positività al Covid-19 registrato nella Città di Massafra a partire dal mese di gennaio 2021, come da comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione Asl Massafra agli atti dell’Ente;

Considerato che alcune zone della città si caratterizzano per la presenza di un notevole numero di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento misto, o costituiscono centro di aggregazione, determinando situazioni di mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, come evidenziato nelle relazioni di intervento delle FF.OO. e della Polizia Locale della Città di Massafra;

Ritenuto necessario disporre il divieto di stazionamento nei luoghi di seguito indicati dove, per comportamenti consuetudinari, si verificano situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell’obbligatorio distanziamento interpersonale;

Vista l'ordinanza n. 58 del 23.02.2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia con cui "Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell'attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l'adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando l'attività didattica in presenza agli alunni per l'uso di laboratori qualora sia previsto dall'ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

2. Le scuole dell'Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata;

3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe;

Dato atto della rilevante diffusione del contagio nella Provincia di Taranto che impone l'adozione di misure maggiormente restrittive rispetto a quelle regionali, che consentano l'effettivo contenimento della trasmissione del virus, e dunque di mantenere le prescrizioni della precedente ordinanza n. 3 del 16.02.2021

DATO ATTO che:

- è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi – di contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

Dato atto che, come da comunicazione dell'ASL di Taranto in riferimento ai casi confermati, il rischio di contagio nelle scuole presenta caratteri di significatività tali da indurre in via cautelativa di mantenere la sospensione delle attività in presenza;

Preso atto che le Autorità Sanitarie hanno indicato come termine della somministrazione del vaccino al personale insegnante ed ata delle scuole di Massafra la data dell'08 marzo 2021, per cui si rende opportuno conformare a tale data la sospensione delle attività didattiche in presenza;

Vista la richiesta dei Dirigenti Scolastici di tutti gli istituti di Massafra, come da documentazione agli atti prot. n. 9440 del 23 febbraio 2021, di proroga della ordinanza n.3 del 16.02.2021

PROROGA

fino all'8 marzo 2021 compreso tutte le disposizioni di cui alla propria precedente ordinanza n. 3 del 16.02.2021 e per l'effetto

ORDINA

1. il divieto di stazionamento per le persone nelle vie e aree pubbliche sottoelencate: lottizzazione Sant'Oronzo, Piazza V. Emanuele, Piazza Garibaldi, Piazza Dante, Piazza Scarano, Piazza Croce Rossa, lottizzazione Santa Caterina, Case Italsider, Parco Madre Teresa di Calcutta, piazza Baden Powell, Piazza Nassiriya, Piazza Santi Medici; è fatta salva la possibilità di attraversamento delle aree solo per accedere agli esercizi pubblici e agli esercizi commerciali legittimamente aperti, nonché alle abitazioni private alle abitazioni private compresi nell'area e per il deflusso dall'area;
2. La chiusura del Cimitero Comunale;
3. La chiusura con contestuale divieto di utilizzo dell'area fitness via Livatino;
4. La chiusura con contestuale divieto di utilizzo dello Skate Park sito in Piazza Nassiriya;
5. la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado, la sospensione delle attività degli asili nido e delle ludoteche, sia pubblici che privati, ricadenti nel territorio del Comune con svolgimento dell'attività a distanza, con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche, riservando l'attività didattica in presenza per i soli alunni che abbiano esigenza di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica per disabilità e bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
6. la chiusura dalle ore 18.00 alle ore 5.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. "cassette d'acqua", quelli presenti in uffici e strutture pubbliche, nonché quelli non alimentari;

La violazione dei divieti stabiliti con la presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Massafra;

La trasmissione di copia a:

- per gli adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della
Polizia Locale di Massafra.

- S.E. il Prefetto della Provincia di Taranto;
- Questura di Taranto;
- Comando Compagnia Carabinieri;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Asl TA - Dipartimento di Prevenzione;
- Asl Ta – Direzione Generale;
- Ministero dell’Istruzione U.S.R. Puglia Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto;
- Associazioni di categoria.

IL SINDACO
Avv. Fabrizio QUARTO
firmato digitalmente

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate